



Notaio Alberta Canape

Repertorio N. 11330

Raccolta N. 8397

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I S T R A T O

Agenzia Entrate

di PERUGIA

il 24/11/2022

al n. 27211

Serie 1T

e

Il quindici novembre duemilaventidue,

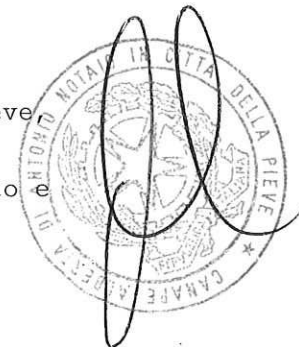
in Città della Pieve (PG), Via Santa Maria Maddalena N. 32,

alle ore 21:15 (ventuno e quindici minuti).

Avanti a me Dr. Alberta Canape, Notaio in Città della Pieve

iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Terni, Spoleto e

Orvieto con studio in Piazza Plebiscito n. 8



SI E' RIUNITA

L'assemblea de:

Associazione dal titolo "I° TERZIERE CASALINO" con sede in

Città della Pieve (PG), Via Santa Maria Maddalena N. 32, Co-

dice Fiscale e Partita Iva 01139530545, pec: casalino@pe-

cterzierecasalino.it, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

modifiche statutarie per adeguamento al D.Lgs 117/2017 - Co-

dice del Terzo Settore, richieste a seguito dell'istanza di

iscrizione nel RUNTS con comunicazione ex art. 10 bis l.

241/90 - Pratica 386514 dell'8 aprile 2022;

E' PRESENTE

GALLI FILIPPO, nato a Città della Pieve (PG) l'11 aprile 1995,

con domicilio anche fiscale in Città della Pieve (PG) Via

Fratelli Maitani n. 26, Codice Fiscale GLL FPP 95D11 C744 P,

in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale

rappresentante dell'Associazione, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa rinuncia con il mio assenso all'assistenza dei testimoni, mi chiede di redigere il presente verbale.

A ciò aderendo, io Notaio dò atto che assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto, il Presidente del Consiglio direttivo, FILIPPO GALLI, qui costituito, il quale

CONSTATATO

-che la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei tempi previsti dal vigente statuto dell'associazione, in prima convocazione in data odierna alle ore 21.00 (ventuno e zero minuti) ed in seconda convocazione in data odierna alle ore 21.15 (ventuno e quindici minuti);

-che l'assemblea di prima convocazione è andata deserta;

-che sono presenti N. 26 (ventisei) associati su un totale di N. 27 (ventisette) associati, come risulta dal foglio presenze che si allega sotto la lettera "A", nel quale sono singolarmente individuati, numero sufficiente a formare le maggioranze costitutive e deliberative, e pertanto dichiara l'Assemblea validamente costituita, ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Le deleghe dopo essere state controllate dal Presidente e da

questi ritenute valide, vengono ritirate e rimarranno conservate tra gli atti dell'Associazione;

-che é presente l'organo amministrativo elettivo in persona di esso costituito, Presidente del Consiglio Direttivo e dei Consiglieri:

GIOVANNI ENRICO VILLANI, nato a Città della Pieve (PG) il 5 settembre 1963, (vicepresidente);

ELENA BERNI, nata a Città della Pieve (PG) il 20 giugno 1981 (Segretario);

GIUSEPPE PECIOTTI, nato a Città della Pieve (PG) il 31 gennaio 1977 (consigliere);

FABRIZIO RISINI, nato a Perugia (PG) il 6 agosto 1964 (consigliere);

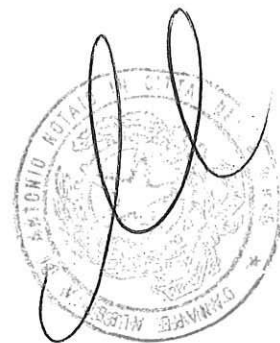
NICOLA CHIAPPINI, nato a Città della Pieve (PG) il 27 marzo 1988 (consigliere);

ALESSANDRO CASUCCI, nato a Città della Pieve (PG) il 15 ottobre 1973, (consigliere);

-che tutti gli associati intervenuti, in proprio e/o per delega sono regolarmente iscritti nel registro associati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, sul quale gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati, e

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, riguar-



dante la modifica di alcuni articoli dello statuto sociale che l'assemblea autorizza il Presidente a trattare unitariamente stante la stretta connessione fra gli stessi esistente e stante la volontà degli associati di esaurire la discussione in un unico contesto.

Il Presidente apre, quindi, la discussione sull'ordine del giorno:

illustra agli intervenuti che con riferimento alla richiesta di iscrizione di Codesta Associazione alla Sezione "Organizzazioni di volontariato" del RUNTS, identificativo Pratica 386514 dell'8 aprile 2022, l'ufficio competente in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e dal D.M. 106/2020 ha richiesto con comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis L.241/1990 in merito allo statuto associativo, le seguenti modifiche:

-modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale nella parte in cui prevede l'esclusione dal diritto di voto e la possibilità di essere eletti per i "soci onorari", (attualmente previsto da detto articolo) in quanto l'ufficio in merito a tale previsione testualmente ritiene che essa "contrasta con i requisiti della democraticità, pari opportunità ed uguaglianza che devono essere assicurati a qualsiasi associato a prescindere dalla sua qualificazione. La democraticità della struttura è una delle caratteristiche fondamentali e qualificanti di una associazione, alla base degli enti associativi

vi è l'incontro di più volontà per il raggiungimento di uno scopo comune, e quindi tutti gli associati sono parte di tale accordo, posti giuridicamente sullo stesso piano";

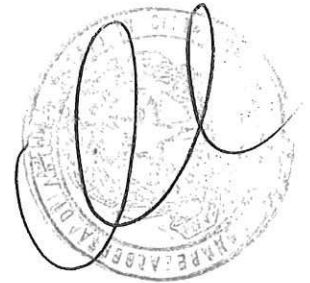
al riguardo il presidente propone di eliminare dallo statuto tale previsione e consiglia quindi di cancellare interamente il quarto comma dell'articolo 4 e precisamente la frase:

"Sono soci onorari le associazioni, gli istituti, gli enti, gli organismi in genere e le singole persone che invieranno quote di adesione al Terziere. I soci onorari non hanno diritto al voto e non sono eleggibili" invariato il resto;

-poichè inoltre la disciplina dei libri sociali era prevista solo con un rinvio generico all'articolo 15 dello statuto sociale rubricato "norme di rinvio" e fra le competenze dell'organo amministrativo art. 8 lett.j) ma non una disciplina esplicita, l'ufficio nella citata comunicazione testualmente rileva "non sono espressamente previsti i libri sociali, con particolare riferimento al registro dei volontari, come disciplinato dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs.117/2017", pertanto il Presidente chiede di prevedere l'inserimento di un articolo relativo a tale obbligo;

il Presidente invita l'assemblea a deliberare sulle modifiche richieste, necessarie al fine di perfezionare l'iscrizione al Runts e pertanto:

1) procede alla lettura dell'articolo 4 dello statuto rubricato "I SOCI" dal quale viene omessa la frase "Sono soci o-



onorari le associazioni. gli istituti, gli enti, gli organismi in genere e le singole persone che invieranno quote di adesione al Terziere. I soci onorari non hanno diritto al voto e non sono eleggibili" confermando tutti gli altri punti contenuti nel presente articolo che qui di seguito si riporta:

"ART. 4 - I SOCI

L'ammissione al I° Terziere Casalino per i residenti o nati nel territorio del Terziere, come individuato al precedente articolo 2, è subordinata a domanda dell'interessato ed a successiva accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia per coloro che non siano ivi residenti o nati, l'ammissione è demandata al Collegio degli Anziani che delibererà irrevocabilmente. Il socio che trasferisca la residenza dal Terziere può tuttavia continuare a far parte dell'associazione.

La nomina a socio impone la raggiunta maggiore età del medesimo, deve intendersi a vita e può essere revocata per gravi motivi o per dimissioni scritte.

Il socio che si rendesse moroso per più di un anno, dovrà essere invitato una prima volta a mettersi in regola e ciò avverrà in forma ufficiale. Dopo di che verrà dichiarato decaduto con comunicazione raccomandata.

Coloro che comunque abbiano cessato di far parte del I° Terziere Casalino, non possono ritirare i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale. Il

contributo associativo non può essere dal socio ad altri trasferito se non a causa di morte, né può essere assoggettato a rivalutazione.

Il socio in regola con le quote sociali è elettore ed eleggibile.

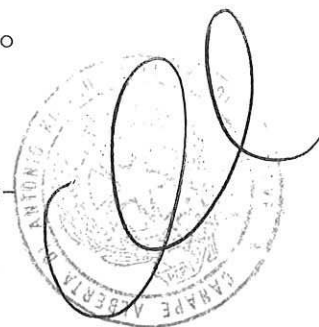
Il socio ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Il socio deve ogni anno e comunque un mese prima dell'assemblea quando è elettiva entro la data fissata, pagare la quota sociale che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed è fatto obbligo agli organi direttivi di dare comunicazione a tutti i Soci perché possano regolarizzare la loro posizione in tempo utile.

Sono soci ordinari coloro che contribuiscono con la quota minima e soci benemeriti coloro che contribuiscono con almeno il doppio della quota minima stabilita.

L'appartenenza al I° Terziere Casalino implica l'accettazione del presente statuto.

2) procede alla lettura dell'articolo 11 bis dello statuto rubricato "LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE" che qui di seguito si



riporta:

"ART. 11 bis - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, ai sensi dell'articolo 17 comma 1 del D.Lgs 117/2017, ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

c.2) I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

c.3) Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro quindici giorni dalla richiesta del Presidente.

Il Presidente precisa che resterà invariato il resto dello statuto associativo.

A questo punto, terminata l'illustrazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la di-

scussione

Interventi: nessuno

Dopo attenta discussione, l'assemblea all'unanimità e per
alzata di mano,

DELIBERA

--di approvare la modifica all'articolo 4 dello statuto dell'associazione, con le variazioni così come illustrate dal
Presidente e dibattute;

--di approvare l'inserimento del nuovo articolo 11 bis dello statuto dell'associazione, relativo all'inserimento dei libri sociali obbligatori;

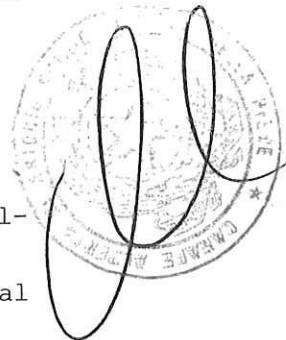
precisando che dette modifiche sono opportune e necessarie in quanto espressamente richieste ai fini alla definitiva iscrizione nel RUNTS;

--di approvare quindi il testo dello statuto nella sua versione aggiornata, così come modificato;

--di conferire mandato al medesimo Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni, che fossero richieste dagli organi competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore;

--di confermare tutto quanto già deliberato a tal fine nell'assemblea del 24 ottobre 2020.

L'Assemblea delega il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente verbale e dello statuto e all'iscrizione nei Registri competenti.



Considerato che le modifiche statutarie sono necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione richiede le agevolazioni e l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo, così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 e ss. del D. Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni per la registrazione del presente verbale e dello Statuto allegato.

Il Presidente, o chi per esso, provvederà alla integrazione della relativa domanda ai sensi degli artt. 2 e 1 del D.P.R. 361/2000 per l'approvazione delle modifiche qui apportate e successivamente al deposito dello Statuto presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione o comunque alla presentazione della domanda di iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore ventuno e quarantacinque minuti.

Viene allegato sotto la lettera "B" il testo dello statuto dell'associazione nella sua versione aggiornata, come letto ed approvato dall'assemblea, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli tre per facciate undici ho dato lettura alla parte che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore ventuno e quaranta-

cinque minuti:

FILIPPO GALLI

Alberta CANAPE Notaio Sigillo

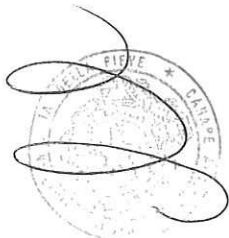


A large, stylized handwritten signature, likely 'Alberto Galli', is written in black ink. The signature is composed of several large, overlapping loops. A circular notary seal is stamped over the signature. The seal contains the text 'ALBERTO GALLI' and 'CANAPE ALBERTA' around the perimeter, with a central emblem. A long, thin diagonal line is drawn across the seal and the signature.



ELENCO SOCI DEL 1° TERZIERE CASALINO ANNO 2022

ALLEGATO A
ALL'ATTO N° 8391
DELLA RACCOLTA



Cognome	Nome	Residenza città	Residenza via	CAP	Data Nasc.	Firma
Berni	Agostino	Città della Pieve	Via A. De Gasperi	3 6062	14.02.1953	<i>Agostino Berni</i>
Berni	Elena	Città della Pieve	Via Salvio Savini	17 6062	20.06.1981	<i>Elena Berni</i>
Bittarello	Alvaro	Città della Pieve	Via Manni	8 6062	09.08.1952	
Caiella	Roberto	Città della Pieve	Via Cimbolello	6 6062		<i>Roberto Caiella</i>
Capoccia	Matteo	Città della Pieve	Via Salvio Savini	17 6062	06.09.1979	<i>Matteo Capoccia</i>
Casucci	Alessandro	Città della Pieve	Via Gino Bombagli	86 6062	15.10.1973	<i>Alessandro Casucci</i>
Chiappini	Nicola	Città della Pieve	Via A. Vici	1 6062	27.03.1988	<i>Nicola Chiappini</i>
Chionne	Roberto	Città della Pieve	Via F. Turati	14 6062	13.03.1969	<i>Roberto Chionne</i>
Ciaccioni	Moreno	Città della Pieve	Via V. Pomarancio	23 6062	13.09.1963	<i>Moreno Ciaccioni</i>
Cupella	Sofia	Città della Pieve	Via S. Maria Maddalena	5 6062	29.01.1964	<i>Sofia Cupella</i>
Galli	Filippo	Città della Pieve	Via F.lli Maitani	26 6062	11.4.1995	<i>Filippo Galli</i>
Giovannetti	Simone	Città della Pieve	Via Poggio San Litardo	39/a 6062	28.06.1984	<i>Simone Giovannetti</i>
Lupini	Simone	Città della Pieve	S. S. 71 Nord	6062	29.12.2000	<i>Simone Lupini</i>
Massarelli	Franco	Città della Pieve	Via S. Maria Maddalena	39 6062	15.09.1959	<i>Franco Massarelli</i>
Nappini	Samuele	Città della Pieve	Via Ripavecchia	6062	12.11.1984	<i>Samuele Nappini</i>
Peciotti	Giuseppe	Città della Pieve	Via Gramsci	8 6062	31.01.1977	<i>Giuseppe Peciotti</i>
Piva	Irina	Città della Pieve	Via Vannucci	83 6062	24.09.1961	<i>Irina Piva</i>
Risini	Fabrizio	Città della Pieve	Strada Comunale della Casella	34 6062	06.08.1964	<i>Fabrizio Risini</i>
Rossi	Stefania	Città della Pieve	Via S. Maria Maddalena	41 6062	26.11.1962	<i>Stefania Rossi</i>
Scricciolo	Martina	Città della Pieve	Via S. Egidio	44 SS 6062	26.04.1983	<i>Martina Scricciolo</i>
Scricciolo	Valentina	Città della Pieve	Via Via del Pero	3 6062	25.09.1984	<i>Valentina Scricciolo</i>
Stefanini	Debora	Città della Pieve	Via F. Turati	14 6062	18.12.1971	<i>Debora Stefanini</i>
Tiribocchi	Carlo	Città della Pieve	Via Mons. G. Angelucci	36 6062	02.11.1999	<i>Carlo Tiribocchi</i>
Tiribocchi	Sandro	Città della Pieve	Via Mons. G. Angelucci	36 6062	02.11.1999	<i>Sandro Tiribocchi</i>
Trenta	Bruno	Città della Pieve	Via Vannucci	83 6062	22.11.1944	<i>Bruno Trenta</i>
Trenta	Greta	Città della Pieve	Via Vannucci	83 6062		<i>Greta Trenta</i>
Villani	Giovanni	Città della Pieve	Via Vannucci	66 6062	05.09.1963	<i>Giovanni Villani</i>



Matteo Berni

Statuto dell'Associazione "I° TERZIERE CASALINO"
costituita con atto del 2 luglio 1977 - e s.m.i.

ART. 1 - DENOMINAZIONE

L'associazione I° Terziere Casalino si costituisce, senza scopo di lucro con l'intento di promuovere tutte le iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico - folcloristico di Città della Pieve (PG).

L'associazione assume la qualifica di Organizzazione di Volontariato in sigla O.D.V. in conformità e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", del Codice civile e della normativa in materia.

A decorrere dall'eventuale istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo delle Organizzazioni di volontariato, l'acronimo "O.D.V." dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi I° Terziere Casalino ODV Ente del Terzo Settore, anche in sigla. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Lo stemma araldico del I° terziere Casalino è il Pozzo dorato in campo azzurro e rosso. I colori di rappresentanza sono: bianco, rosso e azzurro.

Il patrono del I° Terziere Casalino è S. Luigi Gonzaga.

ART. 2 - SEDE - DURATA

Il I° Terziere Casalino stabilisce la sede legale nel Comune di Città della Pieve nell'ambito della sua circoscrizione territoriale, in Via Santa Maria Maddalena N. 32, Sezioni staccate potranno costituirsi in qualsiasi altro luogo.

Il Territorio del I° Terziere Casalino comprende quello della Parrocchia di S. Maria dei Bianchi (Chiesarella) e Via Pietro Vannucci da Porta S. Agostino allo sbocco in Piazza Plebiscito.

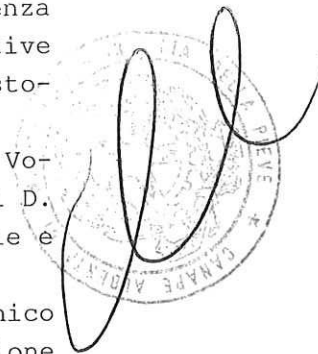
Il Terziere si suddivide nelle seguenti strade o contrade contraddistinte da simboli: S. Maria Maddalena - Anfora su fondo bianco - S. Egidio - Mitra e pastorale incrociato su fondo bianco - Case Basse - Tartaruga su fondo bianco - Fiordalisi - Fiore su fondo bianco - Barricate - Barra nera su fondo giallo e bianco - Casalino - tavolozza con pennelli su fondo viola - Via del Pero - Albero su fondo bianco.

La durata è a tempo illimitato.

ART. 3 - ATTIVITÀ

Il I° Terziere Casalino è apartitico e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Esso persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva, principale e prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al punto i) dell'art. 5 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;

-organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e/o religioso;

-interventi di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Il Terziere, mantenendo fede alla tradizione, ogni anno festeggerà il Patrono S. Luigi. Il programma di tali festeggiamenti sarà compreso in quello preventivo. Tali festeggiamenti non dovranno cessare, anche se dovessero ridursi alla sola funzione religiosa. È compito del Collegio degli Anziani vigilare affinché questo impegno venga rispettato.

Il Terziere, tra gli altri, ha l'obiettivo di valorizzare Città della Pieve rifacendosi alle sue origini e tradizioni artistiche, culturali ed enogastronomiche.

Il I° Terziere Casalino potrà disporre ed assegnare riconoscimenti, attestati, diplomi, medaglie e premi in genere.

Potrà svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerenti con le finalità istituzionali e idonee a perseguirne il raggiungimento. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 5 del medesimo Codice del Terzo settore, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolta di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui l'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 4 - ASSOCIATI

L'ammissione al I° Terziere Casalino per i residenti o nati nel territorio del Terziere, come individuato al precedente articolo 2, è subordinata a domanda dell'interessato ed a successiva accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia per coloro che non siano ivi residenti o nati, l'ammissione è demandata al Collegio degli Anziani che delibererà irrevocabilmente. Il socio che trasferisca la residenza dal Terziere può tuttavia continuare a far parte dell'associazione.

La nomina a socio impone la raggiunta maggiore età del medesimo, deve intendersi a vita e può essere revocata per gravi motivi o per dimissioni scritte.

Il socio che si rendesse moroso per più di un anno, dovrà

essere invitato una prima volta a mettersi in regola e ciò avverrà in forma ufficiale. Dopo di che verrà dichiarato decaduto con comunicazione raccomandata.

Coloro che comunque abbiano cessato di far parte del I° Terziere Casalino, non possono ritirare i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale. Il contributo associativo non può essere dal socio ad altri trasferito se non a causa di morte, né può essere assoggettato a rivalutazione.

Il socio in regola con le quote sociali è elettore ed eleggibile.

Il socio ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Il socio deve ogni anno e comunque un mese prima dell'assemblea quando è elettiva entro la data fissata, pagare la quota sociale che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed è fatto obbligo agli organi direttivi di dare comunicazione a tutti i Soci perché possano regolarizzare la loro posizione in tempo utile.

Sono soci ordinari coloro che contribuiscono con la quota minima e soci benemeriti coloro che contribuiscono con almeno il doppio della quota minima stabilita.

L'appartenenza al I° Terziere Casalino implica l'accettazione del presente statuto.

ART. 5 - NORME SUL VOLONTARIATO

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

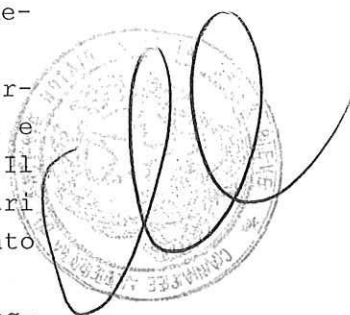
I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma



di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi del I Terziere Casalino:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Collegio degli Anziani.
- d) Sono organi di controllo del I° Terziere Casalino il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituito, l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, e 2399 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione e contenente l'indicazione del delegante e del delegato.

Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a

seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata dai soci in regola a norma di Statuto, saranno chiamati ogni due anni a rinnovare mediante elezioni gli organismi sociali amministrativi e i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con data proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci.

La Commissione elettorale è composta da 1 Presidente, il Segretario e 3 Scrutatori.

I membri della commissione verranno nominati dall'Assemblea dei Soci.

b) Le elezioni si svolgeranno in un'unica giornata.

Il seggio deve rimanere aperto dalle 09:00 (nove) alle ore 18:00 (diciotto).

Durante lo svolgimento delle elezioni dovranno essere presenti non meno di 3 (tre) membri della commissione elettorale.

Prima dell'apertura del seggio elettorale, la Commissione si farà carico di predisporre le schede elettorali di numero pari al numero dei Soci aventi diritto, le quali schede dovranno essere timbrate e firmate dal Presidente della Commissione.

Il Socio al momento del ritiro della scheda elettorale, deve apporre la propria firma su apposito registro.

Ogni Socio oltre ad esprimere il proprio voto, può esprimere solamente un secondo voto, dietro presentazione di delega scritta e controfirmata dal socio delegante.

Lo Spoglio delle schede è aperto alla presenza dei soci e viene effettuato immediatamente dopo la chiusura del seggio.

La commissione elettorale alla fine dello spoglio dovrà redigere un verbale di chiusura riportante il numero dei votai e l'elenco degli stessi in ordine decrescente.

Ai sensi dell'Art. 8 dello Statuto, risultano eletti i 7 (sette) Soci che avranno ottenuto il maggiore numero di preferenze.

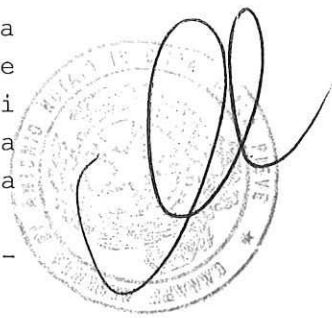
Qualora non fossero individuabili i 7 Soci più votati a causa di exequo, risulteranno eletto/i il socio/i con la maggiore e continuativa anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità il Socio con la maggiore età anagrafica.

Tale norma è valida anche per la nomina del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

Tutto il materiale utilizzato per le elezioni dovrà essere richiuso in apposito contenitore, sigillato e firmato dai componenti della commissione, per poi essere archiviato presso la Sede del Terziere.

a) Potranno essere convocati con funzione consultiva o decisionale ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

b) Straordinariamente l'assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione o da almeno 1/5 (un quinto) dei soci



Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- d) eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e i revisori;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego

diadesione e di esclusione dall'Associazione;

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'assemblea delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

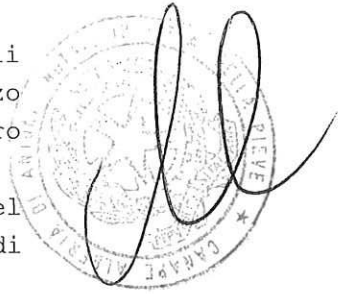
L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione, esso viene eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di sette (7) membri; il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio stesso nel suo seno.



I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, a mezzo strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, deve essere spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

La riunione è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei consiglieri, ed in seconda (dopo almeno 24 ore) qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione il Segretario dovrà redigere un verbale su apposito registro e dovrà darne pubblicità a mezzo affissione di copia in bacheca, o invio di copia ai soci a mezzo posta.

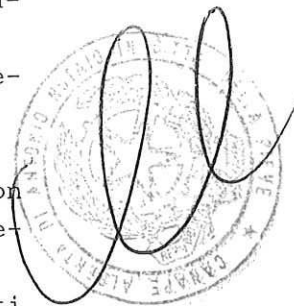
Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) presentare alla approvazione dell'Assemblea i programmi preventivi ed i bilanci preventivo e consuntivo ogni anno entro il 30 aprile;
- b) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;

- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) La manutenzione e conservazione dei beni patrimoniali;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;



o) nominare per ogni strada un rappresentante che avrà come compito di mantenere vivo in ogni momento l'interesse e durante le manifestazioni collaborare alla migliore riuscita.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario dell'Associazione si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Il Tesoriere è responsabile della regolarità contabile e patrimoniale dell'Associazione e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Il Presidente in carica è il rappresentante negoziale e legale dell'associazione.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per l'elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e

del Consiglio di Amministrazione;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Consigliere.

La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio di Amministrazione svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio di Amministrazione. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 9 - COLLEGIO DEGLI ANZIANI

Sono attribuzione del Collegio degli Anziani:

1. La funzione del Collegio dei Probiviri.

2. L'esclusione dei soci per gravi motivi; detta esclusione sarà motivata e notificata all'interessato con lettera raccomandata.

3. Il nullaosta irrevocabile per l'alienazione dei beni e l'accettazione di lasciti, donazioni ed elargizioni.

Il Collegio degli Anziani all'atto della Costituzione è composto da coloro che, nei precedenti 12 (dodici) anni hanno collaborato alla realizzazione del materiale che costituisce l'attuale patrimonio. Successivamente vi faranno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente non rieletti ed il

parroco pro tempore.

ART. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. E' facoltà dell' Assemblea degli Associati nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti scelti fra gli associati.

2. I Revisori durano in carica 2 (due) anni e possono essere rinominati.

3. Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART. 10 bis - ORGANO DI CONTROLLO -

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento, con compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

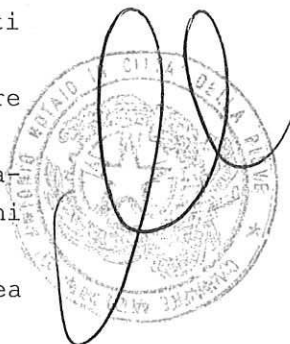
Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 e 2397 cod. civ. essi devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.



L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

In ogni caso la decadenza del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell'Organo di Controllo.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di controllo rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 11 bis - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, ai sensi dell'articolo 17 comma 1 del D.Lgs 117/2017, ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

c.2) I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

c.3) Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro quindici giorni dalla richiesta del Presidente.

ART. 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale del I° Terziere Casalino, è costituito dal materiale elencato su apposito registro firmato da tutti i soci fondatori.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- a) Il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva;
- b) Il rimanente a disposizione per il finanziamento delle attività terzieristiche e il potenziamento delle strutture e dei beni patrimoniali del Terziere.

ART. 13 - BILANCIO

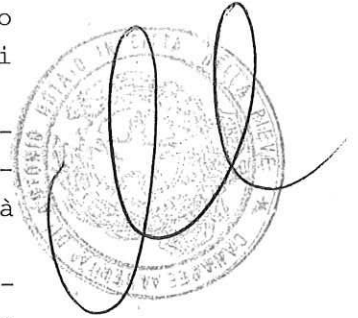
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART. 14 - CESSAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea



straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in favore della Confraternita di S. Maria dei Bianchi di Città della Pieve, il tutto nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore e del codice civile.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

I termini associati, soci, e iscritti si intendono equivalenti

ART. 16 - NORMA TRANSITORIA

Ai sensi dell'art. 104, co. 2, D.Lgs. n. 117/17, e fermo quanto previsto dall'art. 104, co. 1, del medesimo, le modifiche apportate allo Statuto entrano in vigore a partire dal primo gennaio successivo alla data di operatività Registro unico nazionale del Terzo settore ed alla stessa data cessano di avere efficacia le norme statutarie abrogate.

Qualora la data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 104, co. 2, D.Lgs. n. 117/17 venisse modificata per atto normativo la previsione di cui al precedente periodo si intenderà automaticamente modificata in senso conforme.

Il Presidente provvederà alla domanda ex artt. 2 e 1 del D.P.R. 361/2000 per l'approvazione delle modifiche qui apportate e successivamente al deposito dello Statuto presso il Registro unico nazionale del Terzo settore - quando operativo - ai fini dell'iscrizione dell'Associazione o comunque alla presentazione della domanda di iscrizione.

Gli Organi dell'Associazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, di cui al presente atto, restano in carica sino al termine del loro mandato tranne il Collegio Sindacale se istituito e se non ne sussistano i requisiti, al contrario, il Collegio Sindacale assume la denominazione ed i poteri dell'Organo di Controllo.

L'uso dell'espressione Ente del Terzo Settore e dell'acronimo ETS (ODV) nella denominazione sociale così come negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è subordinato alla preventiva iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017. Sino alla data dell'iscrizione resta in vigore il testo dell'art. 1 dello Statuto nella versione anteriore.

FILIPPO GALLI

Alberta CANAPE Notaio Sigillo

La presente copia, composta di fogli 14, è conforme
all'originale autografo della sottoscritta firma e si rilascia per uso

confutito

Città della Pieve (PG), 30 novembre 2022



[Handwritten signature]



